

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -

- EST. DOTT. MARTINELLI - 10/11-11-2022 -

R.G. 1003/2019

- PREVIDENZA ED ASSISTENZA -

- ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO -

- INFORTUNIO SUL LAVORO - NATURA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA -

- RATEI DELL'INDENNIZZO I.N.A.I.L. -

- QUOTE DI COMPETENZA IURE HEREDITARIO -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

TERZA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Nella causa n. r.g. 1003/2019

tra

(C.F. ); (C.F.

); (C.F. ) sia in proprio

che quali eredi del Sig. (C.F. ); tutti rappresentati e

difesi dagli Avv.ti Annalisa Bova e Fabrizio Fiorini, con domicilio eletto in Modena, via Emilia

Est, n. 18

**RICORRENTI**

e

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL**

**LAVORO - I.N.A.I.L.** (C.F. 01165400589), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Silingardi e con domicilio eletto in Modena, via C. Costa,

n. 29/31

**RESISTENTE**

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**



Con ricorso depositato in data 3.9.2019 i Sig.ri :

(sia in proprio che quali eredi legittimi del Sig. ) hanno convenuto in giudizio INAIL per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « Accertato e dichiarato che, in relazione all'infortunio 04/12/2016 (pratica I.N.A.I.L. n. 515492432), l'attività lavorativa esercitata dal signor rientra tra quelle protette dalle norme sulla assicurazione infortuni sul lavoro (D.p.R. n. 1124/1965 e norme collegate), accertare e dichiarare che il signor , a causa ed in conseguenza dell'infortunio subito in data 04/12/2016, ha riportato menomazioni permanenti dell'integrità psico-fisica pari al 100%, o quella diversa percentuale che dovesse risultare in giudizio;

Dirsi tenuto e condannarsi conseguentemente l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere ai ricorrenti e , nella loro qualità di eredi del signor nato a (MO) /1959, (C.F. ), deceduto in Modena in data , nelle rispettive quote di legge, i ratei di rendita di cui al Dlgs 38/2000 e D.p.r. 1124/65 e successive modificazioni ed integrazioni che sarebbero spettati in vita al de cuius, commisurata ad una menomazione dell'integrità psico – fisica complessiva permanente pari al 100% [o inferiore secondo quanto sarà accertato in corso di causa], con decorrenza dal 04/12/2016, oppure, in ipotesi di riconoscimento del diritto alla rendita in data successiva, dirsi tenuto e condannarsi l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. convenuto a corrispondere altresì l'indennizzo per l'inabilità lavorativa temporanea con decorrenza dalla data dell'infortunio sino alla data di stabilizzazione dei postumi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge;

Dirsi tenuto e condannarsi l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, a



*corrispondere ai ricorrenti la rendita ai superstiti [in specie alla vedova sig.ra ..... e al figlio .....] nonché l'assegno funerario per il ristoro delle spese sostenute in occasione del decesso del signor ..... (ex art. 85 commi 1 e 3 del DPR 1124/1965), oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge».*

A sostegno del ricorso, per quanto oggi interessa, hanno prospettato: 1) di essere rispettivamente coniuge e figli del Sig. ....; 2) lo svolgimento da parte di costui di mansioni di lavoratore autonomo artigiano, impegnato nel campo agricolo per lavorazione terreni e riparazione macchine agricole; 3) la verifica di un sinistro stradale in data 4.12.2016 a danno di quest'ultimo mentre si stava recando presso un fondo agricolo per la riparazione di mezzi e sottoscrizione di un contratto di affitto di fondo agricolo; 4) di avere riportato il Sig. ...., in conseguenza del sinistro, gravi menomazioni tali da avere compromesso in via permanente la propria integrità psico-fisica; 5) l'avvenuto decesso in data .....2018 del Sig. .... in conseguenza dei traumi riportati a seguito del sinistro del dicembre 2016; 6) il mancato riconoscimento in via amministrativa da parte di INAIL di ogni tipo di tutela indennitaria.

Nell'agire per il conseguimento, sia *iure hereditario* che *iure proprio*, dei richiesti benefici INAIL (ratei di rendita per invalidità permanente; assegno funerario e rendita ai superstiti) in correlazione all'infortunio occorso al Sig. .... in data 4.12.2016 e al decesso di quest'ultimo, avvenuto in data .....2018, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.

Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio INAIL che, nel ribadire la legittimità del proprio operato, l'inesistenza di un evento indennizzabile, ha concluso in via principale per il rigetto delle avversarie domande.



La causa veniva istruita inizialmente mediante assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza dell'8.9.2020 e, successivamente, mediante esperimento di CTU medico-legale sulla scorta dei quesiti formulati con ordinanza del 27.3.2021.

Si procedeva poi a supplemento di perizia, giusto quanto disposto in data 28.12.2021.

Seguiva tra le parti scambio di note difensive finali.

All'esito dell'udienza di discussione del 10.11.2022 (celebrata secondo le forme di cui all'art. 221, co. 4, DL. 34/2020 e s.m.i.), il G.L. ha dato lettura del dispositivo, riservandosi termine di giorni sessanta per il deposito della presente sentenza.

Il *thema decidendum* della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte al conseguimento, sia *iure hereditario* che *iure proprio*, dei richiesti benefici INAIL in correlazione all'infortunio occorso al Sig. \_\_\_\_\_ in data 4.12.2016 e al decesso di quest'ultimo, avvenuto in data \_\_\_\_\_ 5.2018.

Si procede all'esame della prima domanda attorea, volta al riconoscimento a proprio favore – nella veste di eredi legittimi – dei ratei di indennizzo in rendita originariamente spettanti al *de cuius* per una situazione di invalidità permanente, correlata al sinistro occorso in data 4.12.2016.

Alla luce delle contestazioni svolte da INAIL fin dalla propria costituzione in giudizio, s'impone in primo luogo l'accertamento dell'indennizzabilità o meno del richiamato sinistro.

L'art. 12 D. Lgs. 38/2000 prescrive quanto segue: «*Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate*



*quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.».*

Inserendola nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2, D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, la disposizione in esame ha espressamente ricompreso la fattispecie dell'infortunio "in itinere" nell'assicurazione obbligatoria, esprimendo dei criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti da lavoro o comunque, non necessitate") che ne delimitano l'operatività della garanzia assicurativa.

Con riferimento al perimetro oggettivo di applicabilità delle richiamate disposizioni, la S.C. ha avuto modo di fissare il seguente condivisibile principio di diritto: *« L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cd. "rischio elettivo", dovendosi dare rilievo, in attuazione dell'art. 38 Cost., non già, restrittivamente, al cd. rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta»* (Cass., 6.2.2018, n. 2838).



La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quindi che rientra nell'indennizzabile "occasione di lavoro": *«ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui è rivolto l'operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse»* (così Cass., 5.11.2021, n. 32257).

In definitiva quindi è possibile ritenere che: *« l'indennizzabilità del singolo infortunio occorso al lavoratore dipendente assicurato sul piano soggettivo, in forza dell'attività lavorativa svolta secondo il contratto di lavoro, soggiace alla verifica dell'esistenza del solo presupposto dell'occasione di lavoro, mentre non è condizionata alla verifica aggiuntiva della particolare natura dell'attività svolta in quel momento, rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro.»* (Cass., 26.11.2019, n. 30874).

Spostando le considerazioni al caso di specie, va innanzitutto evidenziato come non sia contestato tra le parti come il Sig. \_\_\_\_\_ (lavoratore autonomo artigiano, socio delle due società agricole rispettivamente di nome: \_\_\_\_\_ s.n.c. e Società \_\_\_\_\_ & C. s.s., v. docc. 7 e 8 ricorso) godesse, sul piano squisitamente soggettivo, della tutela assicurativa INAIL contro gli infortuni (v. anche doc. 9 ricorso).

Conclusione che si pone in linea di continuità con quanto stabilito da Cass., 7.3.2018, n. 5391: *« La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo, rilevante ai fini dell'inquadramento previdenziale nonché della tutela assicurativa (come desumibile dal rinvio alla norma citata operato dall'art. 207 del T.U. n. 1124 del 1965), in quanto, richiamando le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, ha ricompreso tra quelle complementari anche le attività che non presentano una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, ma unicamente un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno».*



Le censure di INAIL si appuntano, piuttosto, sull'inoperatività della copertura assicurativa per ragioni di natura squisitamente oggettiva, concernenti l'attività in concreto svolta dal Sig.

Nel dettaglio, INAIL contesta l'indennizzabilità dell'evento *in itinere* occorso, per essere l'accadimento del 4.12.2016 avvenuto in un momento in cui il Sig. \_\_\_\_\_ stava svolgendo attività di tipo meramente amministrativo.

Si ritiene che la prospettazione di parte resistente non colga nel segno.

Gli elementi probatori raccolti in corso di causa hanno consentito di apprezzare come l'incidente stradale del 4.12.2016 (v. docc. 13 e 14 ricorso) sia avvenuto in un momento in cui il Sig. \_\_\_\_\_ si stava dirigendo verso il terreno agricolo di proprietà dei Sig.ri \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ per la stipula di un contratto di affitto di fondo agrario e per svolgere alcune riparazioni di macchinari agricoli presenti sul fondo (v. deposizioni testimoniali dei Sig.ri \_\_\_\_\_ ).

Dichiarazioni testimoniali che si pongono in linea di continuità con i riscontri documentali allegati da INAIL in sede di costituzione in giudizio (v. docc. 1, 2 3) dai quali emerge come il Sig. \_\_\_\_\_ la domenica del 4.12.2016 si stesse recando dal cliente \_\_\_\_\_ per la stipula di un contratto per lavorazioni terreni.

Le considerazioni espresse in apertura di motivazione, il convergente quadro probatorio sin qui delineato consentono di ritenere indennizzabile (anche da un punto di vista oggettivo) il sinistro del 4.12.2016 per essere intervenuto in un'occasione di lavoro per il Sig.

\_\_\_\_\_ impegnato nello svolgimento di attività prodromica e funzionalmente collegata (raccolta sottoscrizione di contratti di affitto di fondo agrario) alla propria attività di lavoratore autonomo artigiano, impegnato nel settore agricolo.

Ciò posto, gli accertamenti peritali esperiti in corso di causa hanno consentito di accertare come il Sig. \_\_\_\_\_ in diretta e immediata conseguenza del sinistro patito nel dicembre



2016, abbia riportato un “trauma cranico con focolaio contusivo emorragico cerebrale ed esa, trauma addominale chiuso, contusione midollare c4c6 con tetraparesi”, subendo per l’effetto una permanente lesione all’integrità psicofisica in misura del 95%.

Onde si accerta pertanto in questa sede come il Sig. \_\_\_\_\_ abbia maturato il diritto a percepire l’indennizzo in rendita di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) D. Lgs, 38/2000 in misura corrispondente alla riscontrata percentuali di invalidità permanente.

Atteso il sopraggiunto decesso del Sig. \_\_\_\_\_ in data 11.5.2018 (v. doc. 1 ricorso); considerato che gli odierni ricorrenti (rispettivamente coniuge e figli del *de cuius*) sono eredi legittimi del *de cuius* (v. docc. 2, 3, 4, 5 e 6 ricorso); attesa la trasmissibilità *iure hereditario* dell’indennizzo originariamente spettante al *de cuius*; l’odierna parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere ai ricorrenti, nelle rispettive quote di competenza di legge *iure hereditario*, i ratei dell’indennizzo in rendita originariamente spettanti al *de cuius*, correlati ad una situazione di invalidità permanente del 95% dalla data del 4.12.2016 sino alla data dell’11.5.2018.

Oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, decorrenti dal 120esimo giorno successivo alla data di deposito della domanda amministrativa del 12.12.2016 (v. doc. 15 ricorso).

Ferma la potenziale indennizzabilità dell’evento occorso nel dicembre 2016, si esclude che possano trovare accoglimento le ulteriori domande formulate dagli attori, volte al conseguimento dei benefici di cui all’art. 85 DPR 1124/1965.

E tanto per l’assenza di un nesso di causa tra il quadro clinico riportato dal Sig. \_\_\_\_\_

in conseguenza del sinistro del 4.12.2016 e le cause che hanno comportato il decesso di costui.

Sul punto non possono che richiamarsi in questa sede le conclusioni cui è pervenuto il CTU sia in sede di deposito di elaborato peritale che in sede di deposito della seconda perizia, a integrazione della prima.





Con analitico, articolato, condivisibile *iter* motivazionale (corredato anche di ampia letteratura scientifica a supporto) il perito ha escluso infatti come, in base ai comuni e corretti criteri medico – legali, si debba riconoscere un nesso causale tra l'incidente stradale e il decesso avvenuto a distanza di 17 mesi dal sinistro e di come non possa essere particolarmente ritenuta persuasiva, alla stregua dei condivisi criteri medico legali e probabilistici esposti in perizia, la prospettazione offerta dal CTP attoreo.

In definitiva quindi, difettandone il presupposto costitutivo per difetto del nesso eziologico tra sinistro e decesso occorso, non possono trovare accoglimento le domande attoree volte al conseguimento dei benefici di cui all'art. 85 DPR 1124/1965.

Il parziale riconoscimento delle domande attoree, la natura delle parti, la tipologia della presente controversia, la oggettiva controvertibilità delle questioni necessarie per la definizione della stessa costituiscono tutte giusta causa compensazione delle spese di lite in misura della metà.

La residua quota è posta a carico di parte resistente a favore della parte ricorrente (unitariamente considerata per l'identità delle questioni esaminate e per la convergenza di interessi che l'accomuna) nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo e valore della controversia, degli adempimenti processuali compiuti e delle disposizioni di cui al DM 55/2014.

Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in solido, così come disposto in data 4.5.2021.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere ai ricorrenti, nelle rispettive quote di competenza di legge *iure hereditario*, i ratei dell'indennizzo in rendita originariamente spettanti al *de cuius*, correlati ad una situazione di invalidità permanente del 95% dalla



data del 4.12.2016 sino alla data dell' .2018. Oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, decorrenti dal 120esimo giorno successivo alla data del 12.12.2016;

- 2) Rigetta per il resto le domande di cui al ricorso;
- 3) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a parte ricorrente, complessivamente intesa, la residua metà, calcolata in detta frazione in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge e spese di contributo unificato;
- 4) Riserva termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

Modena, 10-11.11.2022

Il Giudice del Lavoro

Dott. Edoardo Martinelli

